

Copia



## COMUNE DI ZEDDIANI

PROVINCIA DI OR

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51

**OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCESSO DOCUMENTALE DI CUI AGLI ARTT.22 E SEGUENTI L.241/90,L'ACCESSO CIVICO "SEMPLICE "DI CUI ALL'ART. 5, comma 1, D. Lgs. 33/2013 E L'ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO " DI CUI AGLI ARTT.5, comma 2, e 5-bis, D. Lgs. 33/2013**

L'anno duemiladiciassette addì uno del mese di agosto alle ore diciassette e minuti quindici nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PINNA CLAUDIO - Sindaco	Sì
2. CARTA EFISIO MARIA - Assessore	Sì
3. SOLINAS LAURA ANGELA - Assessore	Sì
4. PIRAS MAURIZIO - Assessore	No
5.	
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Donatella Mancosu il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

#### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO

- che il D. Lgs. 97/2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha introdotto

una nuova tipologia di accesso, c.d. “Accesso Civico Generalizzato”, delineato dall’art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013 ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti”;

- che il novellato art. 1, comma 1, D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, ridefinisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più al solo fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ma altresì come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa;
- che, al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, l’ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:
  - l’accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ed ii., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;
  - l’accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5, comma 1, D. Lgs. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, e circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni;
  - l’accesso civico “generalizzato”, disciplinato dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013, anch’esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;

**DATO ATTO** che l’art. 42, comma 1, D. Lgs. N. 97/2016 prevede che le Pubbliche Amministrazioni assicurino l’effettivo esercizio del diritto di cui al citato art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013 (c.d. accesso civico generalizzato) entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto medesimo ovvero entro il 23 dicembre 2016;

**CONSIDERATO** che le Linee Guida recanti “indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D. Lgs. 33/2013” adottate con Delibera dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali in data 28/12/2016, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 6, D. Lgs. 33/2013, al Paragrafo 3.1., suggeriscono l’adozione, ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto trasparenza, considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, anche nella forma di un regolamento interno, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione e disciplinare compiutamente i casi di esclusione ed i limiti al diritto di accesso nelle sue diverse forme;

**ATTESO** che, le richiamate Linee Guida del 28/12/16, prevedono che il regolamento disciplinate le diverse tipologie di accesso debba essere articolato in tre distinte sezioni:

1. una prima sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale;
2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013;
3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato che regola gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato e provveda ad individuare gli uffici competenti a decidere sulle diverse richieste di accesso;

#### **VISTI**

- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni apportate con la Legge 11 Febbraio 2005, n. 15, con il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, con la Legge 2 Aprile 2007, n. 40 e con la Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 Aprile 2006, n. 184 e l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
- il D. Lgs. 267/00, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D. Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;
- il D. Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici così come modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017;
- la L. 15/2009, Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle PP.AA. nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro della Corte dei Conti;
- la L. 69/2009, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile;
- il D. Lgs. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PP.AA;
- il D. Lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA" così come integrato e modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- le Prime Linee Guida recanti "indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016» approvate con Delibera dell'ANAC n. 1310 del 28/12/2016;
- le Linee Guida recanti "Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, D. Lgs. 33/2013" adottate con Delibera N. 1309 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali in data 28/12/2016;
- Le Linee Guida del Garante Privacy "in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014);

**DATO ATTO** che l'approvazione del suddetto Regolamento incidendo sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e disciplinando il coordinamento tra le varie articolazioni organizzative dell'Ente per poter dare attuazione agli istituti dell'accesso civico semplice, dell'accesso documentale e dell'accesso civico generalizzato, è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art.48 comma 3 del Testo Unico Enti Locali;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell'art.49 comma 1 del Decreto Leg.vo n°267/00 e successive modifiche ed integrazioni ;

Con voti unanimi legalmente espressi

## **D E L I B E R A**

**DI APPROVARE** il Regolamento disciplinante le tre diverse tipologie di accesso previste dal nostro ordinamento (Accesso Documentale di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90 – Accesso civico “Semplice” di cui all’art. 5, comma 1, D. Lgs. 33/2013 – Accesso civico “Generalizzato” di cui all’art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013) al fine di definire in modo organico e coordinato i profili di applicazione delle tre tipologie di accesso, garantendo piena attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e definito all’art. 1, comma 1, D. Lgs. 33/2013 come accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dalle PPAA;

**DI DARE ATTO** che il regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai responsabili di Servizio per quanto di competenza;

**DI DICHIARARE** l'immediata eseguibilità dell'atto stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, ai sensi dell'art.134 comma 4 del decreto leg.vo n°267/00 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1 del D.LGS. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine:

a) *ALLA REGOLARITA' TECNICA* ..... *Si esprime parere favorevole*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to D.ssa Roberta Fais*

**Approvato e sottoscritto**

**IL SINDACO**

**F.to Pinna Claudio**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to: Donatella Mancosu**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32 – comma 1 della Legge 69 del 18/06/2009, per 15 giorni consecutivi dal 01/08/2017 al 16/08/2017 e che è stata:

Comunicata ai capi gruppo consiliari il 01/08/2017

**IL MESSO COMUNALE**

**F.to: Serra Carla**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to: Mancosu Donatella**

Copia conforme all'originale per uso Amministrativo

Zeddiani, li 01/08/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Immediatamente esecutiva

Esecutiva per decorrenza di termini

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to: Donatella Mancosu**